

SENT. Nº 44151/4 FEP. Nº 11273/08

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg. 58978 07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2008

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione tredicesima civile

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, composta dal signor

magistrato

Dott.

G.GALLI

Giudice

Visto l'art. 281 c.p.c. quinquies

Vista le comparse conclusionali

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 58978/2007 promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. Tucci

Massimo, con studio legale in via Larga n.15, in Milano;

ATTORE OPPONENTE

Contro

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ferrari Andrea, con studio legale in via Tiziano n.19, in Milano;

CONVENUTO OPPOSTO

A.L.

۵

2

in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo

FATTO e DIRITTO

Dato atto che in data 19.09.2007 veniva notificato presso lo studio del difensore del convenuto opposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.19574/07, con il quale si citava il Condominio

in Milano (Condominio);

Considerato che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'attore opponente chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione di pronunciarsi in via pregiudiziale per l'inesistenza del ricorso ingiunzionale per difetto di procura alle liti e di revocarlo per mancata notificazione nei termini; in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, dichiarare la nullità della delibera assembleare di approvazione del Consuntivo; nel merito, dichiarare illegittimo,inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto per contestazione integrale del debito;

Rilevato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.19574/07 era stato richiesto ed ottenuto dal Condominio per il pagamento delle spese condominiali insolute relative al Consuntivo Esercizio 01.01.2006 al 31.12.2006 per un ammontare complessivo di 16.302,84euro dovuti dalle sigg.re

Considerato che l'attrice sig.ra sultava esser titolare di proprietà ½ e nuda proprietà per ½;

8

Rilevato che il difensore del convenuto opposto riferisce che l'attrice

solidalmente con la ha subito

l'ingiunzione di pagare le spese condominiali ordinarie;

Considerato che il difensore del convenuto opposto riferisce che solo dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio di opposizione a d.i. provvisoriamente esecutivo n.19574/07 l'attrice in data 01.04.2008 si decideva ad effettuare presso gli uffici del catasto una rettifica di intestazione all'attualità, con la quale venivano modificate le rispettive quote relative ai diritti reali dell'immobile di in Milano;

Considerato che il difensore dell'attore opponente eccepisce il difetto della procura per il procedimento monitorio nel decreto ingiuntivo; in tale procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo non è richiamata, né indicata la qualità di amministratore dello in inoltre il difensore dell'attore riferisce che la procura è rilasciata sul foglio in bianco senza nessuna data nella quale essa sarebbe stata sottoscritta;

La memoria conclusionale del convenuto opposto è fondata.

Considerato che il difensore dell'attore riferisce che invece nella procura della comparsa di costituzione e risposta sussite la sottoscrizione dello quale amministratore di Condominio; la censura è infondata.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1130c.c. n.3 l'amministratore deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; l'amministratore di un Condominio, per conferire al difensore al fine di agire poi in giudizio nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., non



ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini con la conseguenza che un'eventuale delibera sul punto, avendo il significato di mero assenso alla scelta effettuata dall'amministratore, non necessita, per la validità della procura stessa, che sia adottata dalla maggioranza dei condomini(in tal senso Sez.II Cass. Civ. 13504 del 1999);

Rilevato che il difensore dell'attore eccepisce che nella notificazione del decreto ingiuntivo non è stato rispettato il termine dell'art.644c.p.c.; la censura è infondata, in quanto il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena di inefficacia ai sensi dell'art.644c.p.c., decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia; il decreto ingiuntivo è stato depositato il 23.05.2007 e notificato il 21.06.2007 nel termine inferiore ai 60 giorni previsti dall'art.644 c.p.c.(in tal senso Cass. Sez.I n.22959 del 2007);



Considerato il difensore dell'attore riferisce che sussiste la carenza di legittimazione passiva, in quanto la propria assistita è solo nuda proprietaria dell'immobile sito in

Rilevato che in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli art. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (in tal senso Cass. Civ. Sez.II n.21774 del 2008);

Considerato che il difensore del convenuto riferisce che dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Milano servizi Catasto risulta che l'attore opponente è proprietaria per ½ e nuda proprietaria per ½ allegato n.1 del fascicolo del convenuto opposto; il difensore del convenuto opposto riferisce che solo in data 01.04.2008 venivano modificate le rispettive quote dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione a d.i. provvisoriamente esecutivo n.19574/07;

Questo Giudice Civile non rileva la nullità della delibera condominiale del 12.02.2007 allegato n.2 del fascicolo convenuto opposto; in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) (in tal senso Sez.Unite n. 4806 del 07.03.2005);



Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19574/07.
- 2) Respinge la domanda attorea e le eccezioni preliminari e pregiudiziali effettuate dall'attore opponente.
- 2) Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto opposto, che liquida in 3.000,00euro oltre iva e cpa;
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 26.11.2008

IL GIUDICE





Sections VIII Cit.